



**Comune di Riccione  
(Provincia di Rimini)**



**LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE E DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI (COMPRESI VEICOLI ELETTRICI E/O IBRIDI E IMPIANTI METANO/GPL) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RICCIONE SUDDIVISO IN DUE LOTTI.**

procedura: negoziata ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) del decreto legge n. 76 del 2020, ss.mm.ii.

criterio: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 (del decreto legislativo n. 50 del 2016)

**CUP:**

**CIG LOTTO 1: 91039576FA**

**CIG LOTTO 2: 910400703F**

Trasmessa a mezzo  
**SATER**

Spett.le Operatore economico invitato

SEDE

### **Il Dirigente**

Codesto spettabile operatore economico selezionato per la presentazione dell’offerta, con la procedura di selezione conclusa con la manifestazione di interesse del 16.12.2022, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta come da determina a contrarre n° del \_\_\_\_\_ 2022, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, nonché dall’altra documentazione disponibile e posta a base di gara, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante la fase di candidatura e qualificazione e in ogni momento del procedimento o intervenute successivamente alla conclusione dello stesso.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’operatore economico invitato, se già in possesso dei requisiti, ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori economici raggruppati.

### **PER LA STAZIONE APPALTANTE**

Il Dirigente Settore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cinzia Farinelli

## PREMESSE

Con determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del 2022 questa Amministrazione ha determinato di affidare il servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria delle parti meccaniche ed elettriche e della carrozzeria dei veicoli (compresi veicoli elettrici e/o ibridi e impianti metano/gpl) di proprietà del Comune di Riccione, suddiviso in due lotti, per il periodo di 2 anni, con la possibilità di rinnovo di un ulteriore anno.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 4 c. del Codice.

### Informazioni preliminari

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Riccione (RN).

--- **Comune di RICCIONE, viale Vittorio Emanuele II, 2 - 47838 - Riccione (RN)**

--- **Codice fiscale 00 324 360 403 e partita IVA IT 00 324 360 403**

--- **URL: <http://comune.riccione.rn.it>**

--- **e-mail : [ufficiogare@comune.riccione.rn.it](mailto:ufficiogare@comune.riccione.rn.it)**

--- **domicilio digitale (PEC): [comune.riccione@legalmail.it](mailto:comune.riccione@legalmail.it)**

--- **RUP (nel seguito «RUP»): Lucia Santoni**

Il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente», di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è:

<https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>.

### Oggetto della gara:

a) **Denominazione conferita dall'Amministrazione:** DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE E DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI (COMPRESI VEICOLI ELETTRICI E/O IBRIDI E IMPIANTI METANO/GPL) DI PROPRIETA' COMUNALE DEL COMUNE DI RICCIONE SUDDIVISO IN DUE LOTTI.

b) altre informazioni:

--- **CIG: LOTTO 1 91039576FA - LOTTO 2 910400703F**

--- **Luogo di esecuzione: NUTS ITH59**

--- **CPV: 50100000-9**

**CPV: 34351100-3**

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://comune.riccione.rn.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile da <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, ovvero nelle more dell'adeguamento dei sistemi informatici al DM 148/2021 mediante il rilascio di specifiche credenziali.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera invito/disciplinare, tra l'altro:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) Dichiarazioni integrative

- 4) Capitolato speciale d'appalto Lotto 1
- 5) Capitolato speciale d'appalto Lotto 2
- 6) Elenco mezzi in dotazione alla Polizia locale
- 7) Elenco mezzi in dotazione ad altri uffici del Comune di Riccione
- 8) Patto di Integrità
- 9) Dichiarazione impresa ausiliata
- 10) Dichiarazione impresa ausiliaria
- 11) Modello per l'offerta economica Lotto 1
- 12) Modello per l'offerta economica Lotto 2

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Per la rimanente documentazione afferente al servizio ovvero per ogni quesito afferente ai documenti tecnici è necessario fare riferimento al RUP del Comune di Riccione ai riferimenti indicati nella presente.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno **27 marzo 2022**, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (spazio telematico 'Chiarimenti' disponibile all'interno della scheda di gara - previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e precisamente il **01 aprile 2022**, mediante la pubblicazione delle richieste stesse, in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sater nella sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale [www.comune.riccione.rn.it](http://www.comune.riccione.rn.it). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

**Non verrà dato riscontro alle richieste di chiarimenti la cui risposta sia evidentemente ricavabile dalla documentazione di gara.**

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma;
- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali;
- c) salvo quanto disposto nella successiva sezione, tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità indicate nella successiva sezione, diversamente quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
  - aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
  - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
  - provvedimento di ammissione e di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice;
- b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:
  - eventuale soccorso istruttorio;
  - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
  - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;
- c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:
  - in forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
  - in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
  - che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo posto a base d'asta della presente procedura di Gara, per il periodo biennale di affidamento, è stimato in € 140.000,00 (IVA 22% esdusa).

La procedura di gara è suddivisa in 2 (due) Lotti, come di seguito riportati:

**Tabella n. 1 – Oggetto e valore dell'appalto**

| n.                                   | Descrizione servizi/beni   | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Importo biennale  |
|--------------------------------------|--|------------|----------------------------------|-------------------|
| LOTTO 1                              | Assistenza, riparazione delle parti meccaniche e delle parti elettriche, fornitura di ricambi e accessori, manutenzione ordinaria e programmata, manutenzione straordinaria, revisioni ministeriali, interventi di carrozzeria per i veicoli del Parco Auto di proprietà dell'Amministrazione Comunale | 50100000-9 | P                                | 120.000,00        |
| LOTTO 2                              | Assistenza e riparazione pneumatici, compresa la fornitura di ricambi e accessori, per i veicoli del Parco Auto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.  | 34351100-3 | P                                | 20.000,00         |
|                                      | Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI)  |            |                                  | 0,00              |
| <b>Importo totale a base di gara</b> |  |            |                                  | <b>140.000,00</b> |

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, per tutto quanto sopra esposto, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€.210.000,00** comprensivo dell'eventuale dell'opzione di rinnovo.

L'importo degli oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso, stimati dalla Stazione Appaltante sono pari a € 0,00. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, per entrambi i lotti, che la stazione appaltante ha stimato negli atti di gara pari ad € 20.250,00 annui.

### **3.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di anni 2 (due), con decorrenza dalla stipula del contratto.

### **3.2. OPZIONI E RINNOVI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni per ulteriori anni 1 (uno) ai sensi dell'art. 35, comma 4.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

**I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per i quali consorziati il consorzio concorre;** a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi **dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Successivamente al deposito della domanda di cui **all'articolo 161, R.D. 16 marzo 1942, n. 267** la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

#### **PER ENTRAMBI I LOTTI**

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per attività coerenti con quella oggetto della presente procedura.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**Per la dimostrazione in sede di gara è sufficiente l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..**

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

#### **LOTTO 1:**

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: Il concorrente deve aver eseguito ed ultimato nell'ultimo triennio (2019, 2020, 2021) e per la durata di almeno un anno, servizi analoghi a quelli oggetto del presente lotto con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e/o privati. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### **LOTTO 2:**

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: Il concorrente deve aver eseguito ed ultimato nell'ultimo triennio (2019, 2020, 2021) e per la durata di almeno un anno, servizi analoghi a quelli oggetto della del presente lotto con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e/o privati.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

**Per la dimostrazione in sede di gara è sufficiente l'autocertificazione in merito al possesso del requisito resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.**

### **7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti speciali devono** essere soddisfatti dal **raggruppamento temporaneo nel complesso fermo rimanendo che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e che una parte del requisito deve poter essere dimostrato anche dalle imprese mandanti.**

In ogni caso andranno specificate ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

## **8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane** deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b)** del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c)** del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

## **9. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la produzione della **garanzia provvisoria**, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del **D.L. 16 luglio 2020, n. 76**, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.

## 12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto come adempimento obbligatorio.

## 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, relativamente al Lotto 1, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara inserendola nella Documentazione Amministrativa.**

In caso di *mancata presentazione* della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la *mancata presentazione della ricevuta* potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, **la stazione appaltante esclude il concorrente** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma e caricate all'interno del portale <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella documentazione di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del giorno venerdì 8 aprile 2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### **14.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione dedicata alla Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative

- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto di pagamento del contributo ANAC;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5;

## 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello allegato dalla stazione appaltante.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella **dichiarazione integrativa il concorrente dichiara:**

- i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

N.B. In caso di soggetti cessati nell'anno antecedente alla data di invio della Lettera invito/Disciplinare al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, l'operatore economico **dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.**

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante pubblicato nel sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Riccione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità approvato con delibera di Giunta comunale n. 217 del 30.07.2015. **La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;**

- [*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- [*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- indica i seguenti dati: l'indirizzo PEC presente negli elenchi di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 oppure, per gli operatori economici transfrontalieri l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale elegge domicilio ai fini della presente procedura;

- *autorizza* qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure

- *non autorizza*, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'eventuale offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

N.B. Per rendere le prescritte dichiarazioni, tutta la modulistica di gara dovrà essere **compilata in ogni sua parte**, apponendo il **segno di spunta** nei relativi spazi, barrando e/o cancellando le parti che non interessano ovvero non pertinenti. In caso di mancata spunta dei modelli di gara nei corrispondenti spazi, la correlativa dichiarazione omessa **verrà considerata come non resa**.

Tale principio si applicherà a tutta la documentazione di gara.

## 16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.



Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE deve essere inserito all'interno della documentazione amministrativa.

**N.B. Ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017, si rammenta che le attestazioni del DGUE, rese dal legale rappresentante dell'operatore economico in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si riferiscono a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come specificati nel predetto Comunicato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false.**

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, alla luce del predetto **Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017** si devono riferire e si riferiscono, tra l'altro, ai **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **membri del collegio sindacale, membri del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza, procuratori ed institori, i revisori contabili, ecc. Tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice e nel predetto Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017 saranno oggetto di verifica.**

Nel solo caso in cui il legale rappresentante del concorrente **non intenda rendere le dichiarazioni** sostitutive, in particolare quelle ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed al predetto Comunicato del Presidente ANAC, **detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio ed a produrre la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando alla stessa copia del documento di identità in corso di validità, il tutto da inserire nella Documentazione Amministrativa.**

In merito alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice "gravi illeciti professionali" ed in particolare con riferimento agli oneri dichiarativi, si rimanda al contenuto delle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n. 1293/2016 e ss.mm.ii. Si rammenta in particolare che nel DGUE ogni concorrente **è tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo ai sensi della normativa sopra richiamata senza operare alcuna selezione al riguardo.**

### **16.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

## 16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 17. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.

**L'offerta economica firmata digitalmente**, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

**a) Per il lotto 1** ribasso percentuale da applicare sui listini prezzo dei materiali di ricambio/consumo delle case costruttrici dei veicoli e sul costo orario della manodopera vigente attualmente. Il concorrente dovrà indicare un'unica percentuale di ribasso.

**b) Per il lotto 2** ribasso percentuale da applicare sui listini prezzo dei pneumatici delle case produttrici e sul costo orario della manodopera vigente attualmente. Il concorrente dovrà indicare un'unica percentuale di ribasso.

**c)** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

**d)** la stima dei costi della manodopera;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

**La mancata indicazione dei costi di cui al punto c) e d) costituisce causa di esclusione dalla gara.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice.

## 19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta di ribasso dovrà essere applicata come segue:

- **per il Lotto 1** - sui listini prezzo dei materiali di ricambio/consumo delle case costruttrici e sul costo orario della manodopera vigente attualmente.

- **per il Lotto 2** - sui listini prezzo dei pneumatici delle case produttrici e sul costo orario della manodopera vigente attualmente.

Verrà conteggiato il maggior ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari e precisamente:

- Per i ricambi/pneumatici, considerando i listini prezzi delle Case automobilistiche indicati nei rispettivi Capitolati speciali, oltre IVA di legge;
- Per la manodopera considerando i prezzi unitari orari indicati nei rispettivi Capitolati speciali, oltre IVA di legge.

La percentuale di ribasso complessivo sarà ottenuta calcolando una media ponderata tra i seguenti parametri e i rispettivi pesi:

- percentuale di ribasso sui listini prezzi: peso 0,6
- percentuale di ribasso sulla manodopera: peso 0,4

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

La **prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08 aprile 2022 alle ore 10.00** presso la sede del Comune di Riccione. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica all'indirizzo indicato nella documentazione di gara.

Il seggio di gara, composto dal Rup e da due testimoni, procederà a verificare l'avvenuto caricamento sulla Piattaforma telematica della documentazione amministrativa da parte dei concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà all'apertura della documentazione costituente l'offerta economica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e alla lettura dei ribassi percentuali offerti, attribuendo il punteggio a ciascuna offerta.

Si procederà quindi all'individuazione della migliore offerta per la formulazione della graduatoria.

In caso di parità in graduatoria il Seggio di gara richiederà a mezzo PEC, entro e non oltre il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, un'offerta economica migliorativa. Tali offerte migliorative dovranno avere le medesime modalità previste per l'offerta originaria. In caso di nuova parità sarà effettuato il sorteggio mediante estrazione a sorte alla presenza degli Operatori economici concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti congrua o conveniente; si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se dovuta. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in osservanza del disposto di cui all'art. 32 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il termine per impugnare gli atti di gara decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ovvero dalla pubblicazione degli atti di gara nel sito del Comune di Riccione sezione Bandi e gare.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.